considerando pertanto che per le spese sostenute dall'«Office national de l'emploi (ONEM)» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FB 1.320.799;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 22 novembre 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno del Belgio per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'«Office national de l'emploi (ONEM)», organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 18 settembre 1964 e il 17 dicembre 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FB 1.320.799.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'organismo suindicato, è stabilito in FB 1.320.799 (pari a circa 26.416 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate da «Ausführungsbehörden für Unfallversicherung» e da altri enti tedeschi

(Fascicoli FSE nn. 3116, 4032, 4036, 4077, 4087, 6517a, 6520, 6522, 6577, 6580, 6583, 6616, 6626, 6627, 6667, 6670, 6671, 6716, 6718, 6719, 6735, 6743, 6784, 6787, 6788, 6812, 6813, 6819)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/23/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste dell'11 dicembre 1963, 16 giugno, 10 e 16 dicembre 1964, 15 giugno e 14 dicembre 1965, 8 e 15 giugno e 6 dicembre 1966, 1, 21 e 26 giugno e 14 dicembre 1967, nonché del 29 maggio 1968, presentate dalla Repubblica federale di Germania ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di DM 497.871,73,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (1),

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 22 novembre 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico dei servizi e dell'ente sotto specificati:

Servizio o ente	*Importo richiesto*
1. Ausführungsbehörden für Unfallversicherung:	
a) Ausführungsbehörde für Unfallversicherung des Landes Schleswig-Holstein	5.240,18 DM
b) Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung	60.025,17 DM
c) Bundesbahnausführungsbehörde	84.776,66 DM
d) Eigenunfallversicherung der Freien und Hansestadt Hamburg	12.167,00 DM
e) Hessische Ausführungsbehörde für Unfallversicherung	4.101,83 DM
f) Landesausführungsbehörde für Unfallversicherung Rheinland-Pfalz	9.171,28 DM
g) Staatliche Ausführungsbehörde für Unfallversicherung München	8.132,67 DM
2. Bundesbahnversicherungsanstalt	170.837,12 DM
3. Gemeindeunfallversicherungsverbände:	
a) Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband	43.021,49 DM
b) Eigenunfallversicherung Berlin	3.071,08 DM
c) Eigenunfallversicherung der Stadt Frankfurt	6.278,07 DM
d) Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover	32.020,68 DM
e) Gemeindeunfallversicherungsverband Schleswig-Holstein	10.108,63 DM
f) Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe	7.982,85 DM
g) Hessischer Gemeindeunfallversicherungsverband	8.709,66 DM
h) Stadt Düsseldorf	931,90 DM
i) Unfallversicherung der Badischen Gemeinden und Gemeindeverbände	31.295,46 DM

considerando che i servizi specificati nel precedente elenco ai numeri 1 e 3 sono servizi dello Stato o di un'amministrazione autarchica territoriale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 9 e che l'organismo menzionato al n. 2 figura nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al predetto articolo;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni terminate nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1962 e il 31 dicembre 1966 incluso, sono state validamente presentate entro il termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di quanto segue:

a) nella parte delle richieste relative alla «Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung» una somma di DM 4.606,09 è stata indebitamente conteggiata nelle spese sostenute, a causa di un'erronea interpretazione dell'articolo 5 del regolamento n. 9; tale somma va quindi dedotta dall'importo richiesto;

b) nella parte delle richieste relative al «Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband», per il caso di un lavoratore non è stata fornita la prova di rioccupazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 9, cosicché questo caso, figurante in detta parte delle richieste per un importo di 1.768,24 DM non può essere preso in considerazione;

considerando pertanto che per le spese sostenute dai servizi e dall'ente suddetti dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, fatta salva la de-

(1) GU n. 8 del 1º. 2. 1962, pag. 144/62.

duzione di un importo di DM 6.374,33 (4.606,09 DM + 1.768,24 DM) e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta cosí a DM 497.871,73 — DM 6.374,33, ossia a DM 491.497,40;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 22 novembre 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dai servizi e dall'ente menzionati nell'articolo 2 — cioè servizi di Stato e di amministrazioni autarchiche territoriali ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 9, nonché un organismo figurante nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui allo stesso articolo — relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 28 febbraio 1962 e il 31 dicembre 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo ridotto a DM 491.497,40, mentre la parte di richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dei servizi e dell'ente sopraindicati, viene stabilito in DM 491.497,40 (pari a circa 122.874 unità di conto), ripartito come segue:

Servizio o ente	*Importo richiesto*
1. Ausführungsbehörden für Unfallversicherung:	
a) Ausführungsbehörde für Unfallversicherung des Landes Schleswig-Holstein	5.240,18 DM
b) Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung	55.419,08 DM
c) Bundesbahnausführungsbehörde	84.776,66 DM
d) Eigenunfallversicherung der Freien und Hansestadt Hamburg	12.167,00 DM
e) Hessische Ausführungsbehörde für Unfallversicherung	4.101,83 DM
f) Landesausführungsbehörde für Unfallversicherung Rheinland-Pfalz	9.171,28 DM
g) Staatliche Ausführungsbehörde für Unfallversicherung München	8.132,67 DM
2. Bundesbahnversicherungsanstalt	170.837,12 DM
3. Gemeindeunfallversicherungsverbände:	
a) Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband	41.253,25 DM
b) Eigenunfallversicherung Berlin	3.071,08 DM
c) Eigenunfallversicherung der Stadt Frankfurt	6.278,07 DM
d) Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover	32.020,68 DM
e) Gemeindeunfallversicherungsverband Schleswig-Holstein	10.108,63 DM
f) Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe	7.982,85 DM
g) Hessischer Gemeindeunfallversicherungsverband	8.709,66 DM
h) Stadt Düsseldorf	931,90 DM
i) Unfallversicherung der Badischen Gemeinden und Gemeindeverbände	31.295,46 DM

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY